



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR**

Via Dante snc, Tel. 0784/65196 Fax 0784/65268 C.F. 81002190916

nuic86500x@istruzione.it nuic86500x@pec.istruzione.it www.comprendivoatzara.gov.it

**08030 ATZARA Nu**

Prot. N°6644/1.1.H

Atzara, 05/09/2020

**A TUTTI I DOCENTI**

**A TUTTO IL PERSONALE ATA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO ATZARA**

**CIRCOLARE N 009**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PERMESSI LEGGE 104**

Con la presente si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto deve rinnovare la domanda ogni anno scolastico, inoltre si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto.

In merito alla fruizione di detti permessi, la **Circolare n. 13** del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, al comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di **consentire la migliore organizzazione** dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

**L'Inps** con **circolare** applicativa n. **45** dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*".

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** relativamente alla questione della programmazione dei permessi, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Premesso tutto ciò, si invita il personale interessato a **produrre pianificazioni mensili**, di fruizione dei permessi per **concordare preventivamente** con l'Amministrazione le giornate di permesso utilizzando l'apposito modello, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvisi ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi ".... devono essere possibilmente fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**".

Con lo scopo di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diritto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, determina in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano le norme contenute nell'art. 55 quater, nell'art. 55 quinquies, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione. Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della **collettività**. Infatti questi permessi sono interamente retribuiti, sono validi ai fini pensionistici del TFS e del TFR e nel pubblico impiego sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici. Si ricorda infine che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è **preciso dovere dirigenziale** segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Sau

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93